



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

PROVINCIA DI PERUGIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 91 Data 03-08-20

OGGETTO: TARI 2020 - ADEMPIMENTI RELATIVI AL METODO TARIFFARIO RIFIUTI DA PARTE DI AURI- DELIBERE ARERA N. 433/2019/R/RIF E N. 238/2020/R/RIF. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di agosto alle ore 08:30, nella sede Comunale, convocata nei modi di legge, la Giunta municipale si é legalmente riunita con la presenza dei signori:

MONTESI GIANDOMENICO	SINDACO	P
CECCOMANCINI ROCCO	VICESINDACO	P
DI GIROLAMO VALERIA	ASSESSORE	P

Partecipa il Segretario Comunale Canafoglia Valter
Il Presidente Signor MONTESI GIANDOMENICO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

1. con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all' articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell' imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
2. in materia di criteri tariffari TA.RI., approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 L.147/13;

3. in particolare, l'articolo 1 della legge 147/13, al comma 654, stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
4. l'art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. A norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;
5. a norma dell'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)"*;
6. in base all'articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

Rilevato che:

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) opera in forza della disposizione generale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, secondo la quale l'Autorità deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"*;
- all'Autorità, l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione"*

omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";

- la predetta disposizione (art. 1, comma 527, della L. 205/2017), inoltre, ha espressamente attribuito all'Autorità, tra le altre, specifiche funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

- a) *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'" (lett. f);*
- b) *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);*
- c) *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi" (lett. i);*

- l'ARERA ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020.

Dato atto che:

- Secondo l'attuale quadro normativo, spetta al Consiglio Comunale il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore e il processo di programmazione nel bilancio di previsione si completa con la definizione delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, che supportano e danno contenuto alle voci di entrata del bilancio di previsione;
- in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, il cui articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:
 - a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
 - b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
 - c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della

documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche; d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).

Dato atto, inoltre, che:

1. Il nuovo metodo è stato deliberato a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 (31 dicembre 2019), con evidenti difficoltà, in capo al soggetto gestore, di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;
2. per queste ragioni, l'art.57 bis del D.L. 124/2019 ha inserito, dopo il comma 683 dell' art. 1 L. 147/2013 il seguente comma: "683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile", sganciando il termine per approvare i regolamenti e le tariffe TARI dal termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
3. il termine per l'approvazione delle tariffe è stato poi ulteriormente prorogato dal comma 4 dell'art. 107 del D.L. 18/2020 al 30 giugno 2020;
4. l'articolo 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ha abrogato il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
5. il decreto Cura Italia (art. 107 comma 2) per l'esercizio 2020 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2020 così come previsto dalla Legge di Conversione n. 27 del 24 aprile 2020;
6. l'intervenuta abrogazione, da parte dell'art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha avuto come effetto quello di uniformare i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU, portandoli entrambi al 31 luglio 2020, che è anche il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
7. il legislatore ha stabilito, sempre in ordine alle misure straordinarie connesse all' emergenza Covid 19, in sede di conversione del Decreto

Rilancio (DL 34/2020), la ulteriore proroga del termine di approvazione del bilancio al 30 settembre 2020 e delle tariffe TARI;

Considerato che:

- a seguito dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 sono state assunte misure per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- ai fini che qui interessano, il comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020 prevede per i comuni la possibilità, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Considerato, inoltre, che :

- il Comune di CERRETO DI SPOLETO (PG) ha già approvato il bilancio di previsione 2020-2022 in data 27.04.2020, con atto C.C. n. 18;
- in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, il Comune può approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando l'assetto delle tariffe adottate per il 2019, procedendo fin d'ora alla definizione della propria politica tributaria per l'anno 2020 e riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della TARI, una volta disponibile il nuovo PEF;
- con atto del Consiglio Comunale n. 12 del 27.04.2020 venivano approvate in via provvisoria le tariffe per il 2020, confermando le tariffe del 2019, in particolare in funzione dell'esigenza della tariffazione dell'acconto/prima rata 2020;

Preso atto che

- l'AURI "Autorità Umbra rifiuti e idrico" ai fini del completamento degli adempimenti di competenza della stessa relativi all'approvazione dei costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti secondo il nuovo Metodo Tariffario MTR ha chiesto ai Comuni informazioni ed orientamenti in capo agli stessi;
- tra le opzioni in capo all'Ente vi è la scelta di approvare sin dal 2020 la tariffa 2020 elaborata secondo il MTR o confermare per l'anno in corso la tariffa approvata nel 2019 con obbligo di approvare il MTR Arera entro il 31.12.2020 e salvo conguagli;

- l' Auri in quanto al punto precedente mette in guardia gli Enti, specialmente di minori dimensioni demografiche ed organizzative, di evitare di esasperare la procedura con conguagli che si aggiungerebbero a quelli già previsti dal MTR introducendo aspetti aggiuntivi di complessità e criticità del calcolo;

Considerato che al Comune è riservata anche la facoltà, prevista dalla delibera ARERA 238/2020/R/RIF di inserire nel PEF degli oneri connessi alle riduzioni per le utenze non domestiche per effetto Covid e per il bonus sociale per le utenze domestiche;

Visti:

- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- l'art.1 comma 639 e ss. della Legge 147/2013 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al comma 683 in materia di approvazione delle tariffe TA.RI.;
- gli articoli 52 del D.Lgs.446/1997 e art. 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- il vigente regolamento per l'applicazione della nuova IMPOSTA COMUNALE UNICA IUC approvato;
- la deliberazione ARERA n. 443/2019 del 31 ottobre 2019;
- la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/Rif;
- il D.P.R.158/1999;
- l'art.1 comma 169 della L.296/2006;
- l'art.57 bis del D.L. 124/2019;
- l' articolo 107 del D.L. 18/2020 comma 2 e comma 5
- l'articolo 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- il DL 34/2020

Ritenuto, pertanto, necessario dover adottare il presente atto di indirizzo agli uffici finanziari che lavorano in collaborazione all' AURI alla predisposizione del MTR e delle tariffe 2020 con le seguenti indicazioni:

- il Comune di Cerreto di Spoleto intende approvare la tariffa 2020 elaborata secondo il MTR con i dati contabili di fonte Ente già comunicati all' AURI e rappresentati nella bozza di PEF 2020 consegnata a questa Amministrazione;
- il Comune di CERRETO DI SPOLETO per motivi di equità fiscale non intende ricorrere alle opzioni facoltative consentite dalla deliberazione ARERA 238/2020 riguardanti l' inserimento nel PEF degli oneri connessi alle riduzioni per le utenze non domestiche effetto Covid e per il bonus sociale per le utenze domestiche; in sede di approvazione delle tariffe

2020 questo Ente finanzia con risorse del proprio bilancio, nel rispetto degli equilibri finanziari, le riduzioni per determinate categorie di utenze non domestiche colpite dalla crisi Covid;

Visti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per quanto di competenza, il presente atto di indirizzo agli uffici finanziari che lavorano in collaborazione all' AURI alla predisposizione del MTR e delle tariffe 2020 con le seguenti indicazioni:

- il Comune di Cerreto di Spoleto intende approvare la tariffa 2020 elaborata secondo il MTR con i dati contabili di fonte Ente già comunicati all' AURI e rappresentati nella bozza di PEF 2020 consegnata a questa Amministrazione;
- il Comune di CERRETO DI SPOLETO per motivi di equità fiscale non intende ricorrere alle opzioni facoltative consentite dalla deliberazione ARERA 238/2020 riguardanti l' inserimento nel PEF degli oneri connessi alle riduzioni per le utenze non domestiche effetto Covid e per il bonus sociale per le utenze domestiche; in sede di approvazione delle tariffe 2020 questo Ente finanzia con risorse del proprio bilancio, nel rispetto degli equilibri finanziari, le riduzioni per determinate categorie di utenze non domestiche colpite dalla crisi Covid;

2. **DI AUTORIZZARE** il Responsabile dell' Area finanziaria associata a comunicare ad AURI le linee di indirizzo espresse in questo atto circa le scelte che influiranno sul MTR 2020 e, conseguentemente, sulla tariffa TARI 2020 che, inoltre, prevederà riduzioni ai contribuenti di utenze non domestiche finanziate con risorse dell' Ente.

Infine, con votazione separata

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICO CONTABILE in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Luca Tocchio

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to MONTESI GIANDOMENICO

IL Segretario Comunale
F.to Canafoglia Valter

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web di questo Comune a partire dal 12-08-2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi
- () che la suddetta è stata comunicata con lettera n. in data ai signori Capigruppo;

Cerreto di Spoleto, li 12-08-2020

Il Segretario Comunale
F.to Canafoglia Valter

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Cerreto di Spoleto, li 12-08-2020

IL Segretario Comunale
F.to Canafoglia Valter

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.267/2000, è divenuta esecutiva il giorno :
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2);

Cerreto di Spoleto, li

IL Segretario Comunale
F.to Canafoglia Valter